



**Comune di Antrodoco**  
**Provincia di Rieti**

Prot. 1499 del 19/02/2020

**ORIGINALE ORDINANZA SINDACO**

**N° 13 DEL 19-02-2020**

**OGGETTO:** demolizione integrale della porzione di p.lla 780 parte, "torrino con sovrastante terrazzo a livello" di proprietà Leone/Falcone, Fg. 25 p.lla 780 sub 1 e 2/parte , e puntellamento con sistema a tubo e giunto della retrostante ulteriore porzione del fabbricato Fg. 25 p.lla 780 sub 2 intestato a Falcone Marcella

Leone Francesco  
Via Palestro n°13/7  
16121 Genova (GE)

Falcone Marcella  
Piazza dei Ponziani,7  
00153 ROMA

p.c. Tosoni Aldo  
Via R.Morandi n° 8  
00012 Guidonia Montecelio (Rm)

**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** la propria Ordinanza n° 106 del 23/11/2018, con la quale ordinava demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato, sito in Antrodoco frazione Rocca di Fondi identificato catastalmente al foglio 25 p.lle 778 – 779 – 780 – 781 parte , al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità;

**CONSIDERATO**

che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti a partire dal giorno 24 agosto 2016 da una rilevante e distruttiva sequenza sismica;

**ATTESO**

che la crisi sismica iniziata il 24/08/2016 e proseguita con i terremoti del 30/10/2016 e quello del 18/01/2017, ha prodotto ingenti danni agli edifici prospicienti strade pubbliche e conseguenti interruzioni della viabilità all'interno del capoluogo e delle frazioni, richiedendo obbligatoriamente transennature e chiusura di strade;

## **CONSIDERATO**

che i danni riscontrati e la situazione di criticità strutturale di tanti edifici o manufatti, **ha reso insicuro il transito su vie pubbliche e cagionato inagibilità di edifici circostanti;**

**DATO ATTO CHE** il fine che si intende perseguire è quello della **salvaguardia della pubblica incolumità secondo le seguenti priorità:**

- **Il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;**
- **Il mantenimento della funzionalità delle reti e dei servizi pubblici per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia) mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;**
- **Il superamento delle condizioni che hanno prodotto esiti di inagibilità di edifici con esito "F" sulla base delle schede AEDES;**

## **DATO ATTO**

che i fabbricati siti in Antrodoco, frazione Rocca di Fondi censiti al foglio 25 part.lla 778 – 779 – 780 – 781, costituenti aggregato urbanistico e strutturale anche strutturalmente connesso, sono stati danneggiato dagli eventi sismici, come risulta dalla scheda **AeDES 19.05.2017 (p.lla 780 Leone Francesco e Falcone Marcella con giudizio E ) e 25.11.2017 (p.lla 781/parte Tosoni Aldo con giudizio A-F per rischio esterno);**

**COSTATATO** che gli immobili in argomento risulta catastalmente intestato alla ditta in indirizzo salvo altri;

## **DATO ATTO**

che i fabbricati in questione

- non risultano in declaratorie di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004
- ricadono in **Zona Urbanistica "A" –Centro storico**
- non risultano compresi in Zone Vincolate sul PTP e PTPR Regione Lazio

## **VISTO**

il decreto del Presidente del Consiglio del 24/08/2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 27 dicembre 2002, rep.n. 2600 del 24/08/2016 e s.m.i

## **VISTA**

la delibera del consiglio dei ministri del 25/08/2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi, e le Delibere successivamente emanate recanti la proroga di tale stato di emergenza fino a tutto il 31.12.2018;

**VISTA** l'OCDPDC 399/2016 in tema di smaltimento delle macerie;

**VISTI E RICHIAMATI** il Decreto del Vice Commissario V00005 del 08.06.2017 e la Determinazione Regionale (area Risorse Idriche ) n° G7943 del 06.06.2017, di pari argomento;

## **RILEVATO**

come in fase di censimento danni dei sismi succedutisi a decorrere dal 24.08.2017, siano emersi più casi di edifici o porzioni di edifici i quali, anche per le condizioni di abbandono in cui versavano prima dell'evento stesso, evidentemente peggiorate dall'attività sismica, rappresentano un pericolo per la collettività, in ragione della vicinanza al suolo stradale e perturbazione od impedimento alla circolazione od a edifici circostanti;

### **DATO ATTO**

che, al fine di dare ai Sindaci responsabili di Protezione Civile, supporto nell'individuazione delle soluzioni atte a evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, sono stati istituiti ed attivati, mediante la Circolare UC/TERAG/47429 del 15.09.2016, da parte del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i **Gruppi Tecnici di Sostegno (d'ora in avanti brevemente GTS)**, con la funzione di individuare le misure urgenti di messa in sicurezza di tali edifici;

### **DATO ATTO**

che tali GTS sono costituiti, per edifici non catalogati come beni culturali, da un tecnico dei Vigili del Fuoco, da un tecnico comunale, supportati da uno strutturista;

### **ATTESO**

che a seguito di richiesta del Sindaco prot 2103 del 30.05.2018 il gruppo di edifici in parola è stato oggetto di accertamento GTS in data 13.06.20148

### **RILEVATO**

come, all'esito, il GTS ha redatto **verbale di accertamento** (allegato alla presente), prescrivendo:

<<Per una porzione della particella 781 due setti perimetrali e di spina, senza solai e senza copertura, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità. Pertanto necessita della completa demolizione con rimozione e smaltimento dei materiali di risulta e messa in sicurezza delle murature in comune con edifici adiacenti salvo ulteriori lavorazioni da definire in sede di progettazione ...omissis... Nelle porzioni distinte alle particelle 778-779-780 (appresso denominato anche "torrino con sovrastante terrazzo a livello") dello stesso aggregato...omissis...si prescrive la demolizione parziale almeno fino al solaio del primo livello, salvaguardando e consolidando le murature comuni adiacenti, realizzando altresì una copertura leggera a protezione delle strutture residue, salvo ulteriori lavorazioni da definire in fase di progettazione...Nello stesso aggregato, all'angolo Nord/Ovest su Via del Colle è presente una porzione di fabbricato ...pericolante sulle vie limitrofe in quanto presenta copertura precaria in lamiera zincate e diverse zone interessate da distacchi di elementi lapidei ....si prescrive la demolizione parziale almeno fino al davanzale della finestra ultimo livello>>;

**ATTESO** che è stata redatta, come previsto nell'Ordinanza predetta, una specifica progettazione, previa procedura selettiva del professionista, da parte dell'Ing. Fabio Grassi in data 29/04/2019 prot. 3400, successivamente veniva eseguita una variante in corso d'opera consegnata il 09/08/2019 prot. 6602 e infine veniva redatta nuova progettazione consegnata in data 10/12/2019 prot. 10358;

**DATO ATTO**, che la progettazione ha previsto, per quanto attiene l'edificio di cui al Fg. 25 p.lla 780/parte, "torrino con sovrastante terrazzo a livello", intestato a Leone Francesco (unità collabente sub 1) e Falcone Marcella (terrazzo parte dell'appartamento Fg.25 p.lla 780 sub 2), inagibile ai sensi dell'AEDES 19.05.2017, la realizzazione di opere provvisorie di fasciatura e tirantatura della porzione direttamente prospiciente su strada, mentre, per gli edifici vicini sullo stesso fronte, la demolizione totale;

**DATO ATTO** che, con Determinazione n° 202 del 30/05/2019, il Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. Geom. Giuseppe Gregori, i lavori di cui al progetto vennero affidati, previa gara, all'impresa Marinelli Costruzioni srl;

**ATTESO** che , esperita la demolizione totale degli edifici Fg. 25 p.lle 778 e 779 , lo stesso ing. Fabio Grassi ha evidenziato, nella nota prot. 5275 del 28/06/2019, recante anche sospensione dei lavori, l'appalesarsi di problematiche rilevanti attinenti le prerogative di stabilità dell'edificio retrostante il corpo di fabbrica da mettere in sicurezza con fasciature e tiranti (edificio di cui al Fg. 25 p.lla 780 sub 2 intestato a Falcone Marcella), sul quale dette opere dovevano essere ammorstate;

**DATO** atto che il professionista ha rimarcato come tali problematiche , evidenti nella parte di struttura (appartenente al fabbricato Fg. 25 p.lla 780 sub 2 di Falcone Marcella) originariamente nascosta dall'edificio p.lla 779 poi demolito, abbiano avuto carattere imprevisto e imprevedibile;

**ATTESO** che il Direttore dei Lavori, in conseguenza di quanto sopra , ha comunicato che la messa in sicurezza (a vantaggio della riapertura della strada e dell'eliminazione dell'inagibilità indotta nell'abitazione Tosoni) poteva avvenire solo a mezzo di demolizione integrale della porzione di p.lla 780 parte (c.d. "torrino con sovrastante terrazzo a livello" di proprietà Leone/Falcone, Fg. 25 p.lla 780 sub 1 e 2/parte ) , e puntellamento con sistema a tubo e giunto della retrostante ulteriore porzione del fabbricato Fg. 25 p.lla 780 sub 2 intestato a Falcone Marcella;

**VISTO** il progetto di intervento trasmesso dall'Ing. Fabio Grassi in data 10.12.2019, e verificato che lo stesso professionista , nella relazione tecnica , stabilisce che l'intervento ha carattere provvisorio e vi è la necessità che i proprietari privati provvedano successivamente alla messa in sicurezza definitiva dello stabile;

**VISTA** la nota integrativa del professionista prot. 1493 del 19/02/2019, con la quale lo stesso specifica che il ciclo vita utile del puntellamento, all'interno del quale l'opera provvisoria conserva le sue prerogative strutturali , è di due anni dalla fine dei lavori, come previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a del Regolamento Regionale n. 56 del 14/07/20165, e ritenuto necessario, assicurato l'interesse pubblico cogente alla riapertura della strada , disporre nei confronti della proprietaria dello stabile di cui al FG. 10 p.lla 780, **l'esecuzione, anche ai sensi dell'art. 677 del codice penale , entro il medesimo termine delle opere definitive di messa in sicurezza, con procedimento a cura e spese della parte proprietaria;**

**ATTESO** che la comunicazione della data di fine lavori verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento nei confronti della ditta proprietaria, al fine di rendere univoco il termine di cui al comma precedente;

**EVIDENZIATO** come la vigente normativa consenta ancor oggi **e fino a tutto il 31.12.2020** , di richiedere all'Autorità competente (USR Lazio) tramite perizia asseverata, **il sopralluogo per la verifica dell'eventuale inagibilità, tra i presupposti per la presentazione di domanda di contributo ai sensi delle Ordinanze Commissario straordinario Ricostruzione sisma 2016 n° 4,8,19 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi del punto 3 della Circolare Ricostruzione Pubblica prot. U. 0559819 del 17/08/2018 pervenuta all'ente in data 18/08/2018 prot. 8017;**

**ATTESO** che è stata ottenuta l'autorizzazione della Agenzia regionale di Protezione Civile prot. 6859 del 22.08.2019 , in ordine prevede alla rimborsabilità della spesa da parte del Soggetto Attuatore Sisma 2016, secondo le modalità previste dalla circolare UC/TERAG/44398 del 013.09.2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO**

che la gravità dell'evento e del suo impatto sul territorio non rendono possibile l'applicazione delle procedure ordinarie, e rendono opportuna l'attivazione delle procedure previste anche nelle more dell'ottenimento di atti di assenso comunque denominati;

#### **VISTI**

i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

#### **TENUTO CONTO**

delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell' O.C.D.P.C. n. 388 del 26 agosto 2016;

#### **TENUTO CONTO**

delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG 16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali i sindaci, in situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico";

#### **RITENUTO**

necessario emettere e notificare un'ulteriore ordinanza, alla luce delle mutazioni introdotte nel progetto di intervento rispetto a quanto contenuto nell'Ordinanza n° 106 del 23/11/2018, e della circostanza **che l'intervento di puntellamento, di natura provvisoria e provvisoria, metta il proprietario, anche ai sensi 677 del codice penale, nella necessità di provvedere ai lavori necessari per rimuovere definitivamente il pericolo;**

#### **VISTA**

l'Ordinanza n°388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

#### **VISTA**

l'Ordinanza n°391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

#### **VISTA**

l'Ordinanza n°393 del 13.09.2016 recante "ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare: L'articolo 5, in rubrica "Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili" L'articolo 6, in rubrica "Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali";

#### **CONSIDERATA**

la possibile minaccia di crollo su strada pubblica degli edifici o di parte degli stessi, nonché il pregiudizio a carico dei pubblici servizi e delle abitazioni private derivante dalle alterate condizioni di stabilità e sicurezza dei manufatti sopra indicati;

## **DATO ATTO**

che l'intervento dovrà essere effettuato di demolizione parziale o totale degli edifici o porzioni di edifici, di puntellamento provvisorio, oggetto del presente provvedimento, è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

## **VISTO**

l'ex-art. 28 del D.L.17.10.2016 n. 189 e relativa conversione della legge, il quale al comma e recita: "Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali"

## **VISTO**

l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 sui provvedimenti contingibili e urgenti;

**VISTO** l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 6;

## **VISTA**

la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. CG/TERAG 16/0072035 del 22.12.2016, nella quale si chiarisce che "Il Sindaco può: ....affidare l'intervento ad una ditta privata..." e che si intende procedere in tal senso, dopo avere ottenuto l'autorizzazione dell'Agenzia di Protezione Civile in ordine alla spesa superiore a €. 40.000,00;

## **DATO ATTO**

che gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate.

## **ATTESO**

che, in considerazione dello stato dei fabbricati. lo scrivente ha già emesso Ordinanza n° 72 del 20.07.2018, recante chiusura della strada sottostante gli edifici interessati, ordinanza notificata direttamente a chi in indirizzo;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

### **ORDINA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;
2. L'esecuzione delle opere di demolizione , rimozione macerie , puntellamento , del fabbricato, sito in Antrodoco frazione Rocca di Fondi identificato catastalmente al foglio 25 p.lle 780 sub 1 e sub 2 , al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità, secondo il

progetto presentato dall'incaricato Ing. Fabio Grassi, che è nominato anche Direttore dei Lavori, prot. 10358 del 10.12.20196;

3. Che il detto intervento venga eseguito, come previsto nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile prot. n. CG/TERAG 1 6/0072035 del 22.12.2016, da ditta privata da individuarsi ai sensi delle vigenti norme;
4. ai proprietari degli stabili interessati di provvedere, ciascuno secondo i propri diritti ed obbligazioni in solido, **entro il termine di 24 mesi dalla ricezione della comunicazione del R.U.P. recante la conclusione dei lavori di puntellamento**, anche ai sensi dell'art. 677 del codice penale, previa le procedure previste per Legge per l'esecuzione di opere edilizie, **alla definitiva messa in sicurezza dell'immobile, producendo al Comune attestazione da parte di tecnico qualificato certificante l'avvenuta messa in sicurezza;**

#### DISPONE

- La notifica diretta della presente ai sig.ri Leone e Falcone proprietari, e Tosoni Aldo per conoscenza in quanto interessato al procedimento, ai sensi delle norme richiamate in narrativa ;
- che il R.U.P. Geom. Giuseppe Gregori provveda, al termine dei lavori di realizzazione del puntellamento, a notificare ai destinatari idonea comunicazione di ultimazione alla ricezione della quale decorrerà il termine di mesi 24 di cui al punto 4 della presente;
- la trasmissione della presente:
  - *alla prefettura di Rieti;*
  - *al COI Unico;*
  - *al Comando Stazione dei Carabinieri di Antrodoco;*
  - *Al Soggetto Attuatore;*
  - *Agenzia Regionale Protezione Civile*
  - *al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Gregori*

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento

Antrodoco

IL SINDACO

*Ing. Alberto Guerrieri*



